

**LINEE GUIDA PER L'ACQUISIZIONE DA PARTE DI UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA
DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA**

Art. 1 – Oggetto

Le seguenti Linee Guida disciplinano le procedure per l'acquisizione, da parte di Unioncamere Emilia-Romagna (di seguito, Unioncamere), di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito, Codice degli appalti) e successive modifiche intervenute, nonché delle Linee guida n. 4, approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 in data 26 ottobre 2016.

Sono esclusi dalle presenti Linee Guida gli affidamenti effettuati da Unioncamere alle società *in house*, per i quali si fa espresso riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 192 del Codice degli appalti.

Per gli approvvigionamenti relativi alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, Unioncamere è tenuta ad utilizzare le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP e dalle centrali di committenza regionali, ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 8, D.L. n. 95/2012.

Per gli acquisti di beni informatici e di connettività, Unioncamere provvede esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di CONSIP e dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, ai sensi dell'art. 1, commi 512 e seguenti, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

Art. 2 – Principi generali

L'affidamento e l'esecuzione di forniture e servizi da parte di Unioncamere avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del Codice degli appalti e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità pubblicità, nonché del principio di rotazione, allorquando applicabile. Circa l'applicazione del principio di

rotazione si richiama quanto espressamente prescritto dalle sopracitate Linee guida ANAC al punto 3.3.2.

Nessuna acquisizione di forniture e servizi può essere artificiosamente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui alle presenti Linee Guida.

Unioncamere nell'espletamento delle procedure di affidamento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore a 40.000,00 euro, Unioncamere, in quanto ente con personalità giuridica di diritto privato, può procedere in via autonoma, oppure procedere mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione (ad esempio, MEPA, oppure INTERCENT-ER).

Nell'ipotesi di acquisto di beni e servizi di valore inferiore 40.000,00 euro sul mercato elettronico, è possibile fare un affidamento diretto mediante ODA (Ordine di Acquisto), oppure mediante RDO (Richiesta di Offerta) con un unico fornitore.

Per l'acquisto di beni e servizi di valore pari o superiore a 40.000,00 euro, Unioncamere deve obbligatoriamente procedere mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione, mediante RDO (Richiesta di Offerta) a più fornitori.

Non si ricorre in nessun caso al predetto mercato elettronico laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, previa verifica, non sia immediatamente disponibile sullo stesso, oppure nel caso in cui l'espletamento della ricerca del prodotto sul mercato elettronico sia incompatibile con le esigenze di celerità dell'acquisizione.

Art. 3 – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara

Al fine di garantire l'economicità e la tempestività delle acquisizioni, nonché le esigenze connesse all'efficiente organizzazione delle proprie attività, Unioncamere si riserva il diritto di affidare in via diretta un contratto nei seguenti casi, espressamente previsti dall'art. 63 del Codice degli appalti (Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara):

- a) per affidamenti, sia inferiori che superiori a 40.000,00 euro, quando i beni o i servizi possano essere forniti esclusivamente da un determinato operatore economico, perché la concorrenza è assente per motivi tecnici, oppure per la tutela di diritti

- esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, oppure lo scopo dell'appalto consista nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica,
- b) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette non possano essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alle procedure in via d'urgenza non debbono essere in alcun caso imputabili ad Unioncamere;
 - c) relativamente agli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, qualora nessun operatore economico abbia manifestato interesse per l'avviso pubblicato sul sito di Unioncamere ed un supplemento di istruttoria potrebbe pregiudicare la tempestività della fornitura;
 - d) nell'ipotesi di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o all'ampliamento di forniture esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi Unioncamere ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione potrebbero comportare incompatibilità, difficoltà tecniche o costi interni legati alle procedure sproporzionati rispetto al valore dell'appalto.

Art. 4 – Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento (RUP) è scelto di norma fra i dipendenti di Unioncamere, secondo la vigente normativa (art. 31 del Codice degli appalti).

Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare, ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, Unioncamere potrà provvedere, su proposta del RUP, a conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.

Art. 5 – Determina a contrarre e di aggiudicazione

Per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa, Unioncamere redige una determina di aggiudicazione, che funge anche da determina a

contrarre e contiene, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore e le ragioni della scelta.

Per gli acquisti di beni e servizi di valore pari o superiore a 40,000,00 euro, IVA esclusa, Unioncamere redige, oltre alla determina di aggiudicazione all'esito della procedura, anche la determina a contrarre, che è l'atto che dà l'avvio alla procedura e deve contenere: l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte.

Art. 6 – Acquisizioni di forniture e servizi di valore fino a 4.999,99 euro (IVA esclusa)

Per gli affidamenti di valore fino a 4.999,99 euro (IVA esclusa), Unioncamere procede mediante affidamento diretto con obbligo motivazionale attenuato ed espresso in forma sintetica. Verrà acquisito un solo preventivo e la congruità del prezzo verrà motivata sulla base del costo storico o del prezzo di mercato. In caso di mancata disponibilità di costi storici o di prezzi di mercato, verrà effettuata un'indagine di mercato anche a mezzo mail, con richiesta di preventivo a due operatori economici, preferibilmente della provincia di Bologna per ridurre gli eventuali costi di trasporto e/o trasferimento.

Verrà richiesta la compilazione, da parte dei partecipanti alla procedura, dell'autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice degli appalti.

Sull'aggiudicatario verrà effettuata la verifica del DURC.

Art. 7 – Acquisizioni di forniture e servizi di valore compreso fra 5.000,00 e 39.999,99 euro (IVA esclusa)

Per gli affidamenti di valore compreso tra 5.000,00 e 39.999,99 euro (IVA esclusa), Unioncamere effettua un'indagine di mercato, mediante la consultazione, anche a mezzo mail o posta elettronica certificata, di due o più operatori economici.

Verrà richiesta la compilazione, da parte dei partecipanti alla procedura, dell'autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice degli appalti.

Sull'aggiudicatario verrà effettuata la verifica del DURC.

Art. 8 – Acquisizioni di forniture e servizi di valore pari o superiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa)

Per gli affidamenti di valore pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa, Unioncamere effettua una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice degli appalti, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di apposite indagini di mercato.

Unioncamere assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di indagine del mercato pubblicando un avviso sul proprio sito, finalizzato all'individuazione dei concorrenti da invitare. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto.

La lettera d'invito dei concorrenti deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo, con esclusione dell'IVA;
- b) i requisiti generali richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in ordine al possesso di tali requisiti;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione e, nell'ipotesi si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) l'indicazione dei termini di pagamento;
- g) l'eventuale richiesta di garanzie;
- h) l'indicazione dei costi della sicurezza.

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con la conseguente nomina della Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del Codice degli appalti; può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso: a) per i servizi e le forniture

con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; b) per i servizi e le forniture caratterizzati da elevata ripetitività.
Sull'aggiudicatario verrà effettuata la verifica del DURC.

Art. 9 – Durata

Tutti i contratti stipulati all'esito delle procedure regolate dalle presenti Linee Guida debbono avere durata certa, nel rispetto dei limiti di spesa.

Nelle more dello svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica per la selezione del nuovo affidatario del contratto, Unioncamere potrà adottare una proroga tecnica, di durata non superiore a sei mesi, al fine di garantire la continuità delle prestazioni fino al subentro del nuovo affidatario.

Art. 10 – Subappalto

E' consentito il subappalto, nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni normative.

Laddove la prestazione necessiti che il contratto sia personalmente eseguito dall'appaltatore, Unioncamere potrà vietare il subappalto in relazione alla totalità o a singole parti del contratto, facendone espressa menzione negli atti di procedura.

Il subappalto deve essere autorizzato nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge, previa trasmissione ad Unioncamere di tutta la documentazione idonea a cura dell'appaltatore, volta a provare il possesso dei requisiti generali e speciali in capo al subappaltatore. Il diniego di autorizzazione deve essere adeguatamente motivato e formalmente comunicato.

Art. 11 – Trasparenza

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, Unioncamere provvede a pubblicare sul proprio sito, nella sezione Amministrazione Trasparente:

- a) i dati, in formato tabellare, previsti dall'art. 1, comma 32, della legge anticorruzione n. 190/2012;

- b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 del Codice degli appalti.

Art. 12 – Clausola di salvaguardia

Per tutto quanto non previsto dalle presenti Linee Guida, si applicano le disposizioni del Codice degli appalti. Nell'ipotesi di modificazioni delle disposizioni del Codice che disciplinano la materia oggetto delle presenti Linee Guida, anche le disposizioni delle presenti Linee Guida divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme sopravvenute.